

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE GIOVANILI

PREMESSA

Il Comune di Barberino di Mugello, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, promuove e favorisce lo sviluppo delle attività culturali, della loro progettazione, gestione e diffusione nel territorio, considerando fondamentale il ruolo dell'associazionismo.

A tal fine si impegna a tutelare i cittadini favorendone l'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, l'educazione, l'abbattimento di ogni forma di discriminazione e di svantaggio, la qualità della vita ed il riconoscimento delle tradizioni culturali.

Il Comune di Barberino sostiene inoltre la crescita di una cultura aperta e sensibile ai bisogni dei giovani e promuove la loro partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità.

A tale scopo, l'Amministrazione Comunale istituisce la "Consulta della Cultura e delle Politiche giovanili", quale spazio permanente di incontro e di reciproco confronto fra i rappresentanti delle Associazioni operanti sul territorio comunale (tutte le forme di libera aggregazione così come riconosciute dai principi costituzionali in ragione della gratuità con cui viene prestata alla collettività la propria opera), le Agenzie educative del Territorio in relazione all'ambito culturale ed educativo in cui operano, i membri significativi della Comunità locale che possono rappresentare modi diversi di interpretare e vivere la cultura.

L'Amministrazione Comunale:

- riconosce l'autonomia delle Associazioni, delle Agenzie educative e delle realtà aggregative che operano in ambito culturale ed educativo;
- riconosce l'opportunità di operare in stretta collaborazione ed in maniera coordinata con le Associazioni per concorrere insieme all'accrescimento culturale, nell'ambito di programmi utili alla rimozione delle cause che producono marginalità culturale e devianza sociale, e allo sviluppo di stili di vita positivi e di un generale benessere sociale;
- riconosce l'operato delle Associazioni e delle libere forme di aggregazione considerandole principio di diffusione di valori per rafforzare la solidarietà e la conoscenza nella convinzione che la promozione culturale e la fruizione della cultura siano fonte di crescita per tutti.

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE

Su iniziativa del Comune di Barberino di Mugello è costituita la "CONSULTA DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE GIOVANILI" di Barberino di Mugello, come strumento di partecipazione popolare ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale. Essa promuove e favorisce lo sviluppo delle attività culturali e di quelle a favore delle politiche giovanili, la loro progettazione e diffusione nel territorio, considerando fondamentale il ruolo dell'associazionismo.

Il Comune di Barberino di Mugello sostiene la crescita di una cultura aperta e sensibile ai bisogni dei giovani e promuove la loro partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità.

La Consulta ha sede nel Comune di Barberino di Mugello nei locali messi a disposizione a titolo gratuito dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2 – FINALITA' DELLA CONSULTA E AMBITO DI AZIONE

La Consulta della Cultura e delle Politiche Giovanili, di seguito chiamata "Consulta", è un organo consultivo, di collegamento, di partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo culturale e giovanile del Comune, nonché luogo di dibattito, di elaborazione di richieste, e di proposte di attività, atte alla realizzazione degli obiettivi di una politica culturale che risponda alle esigenze dei cittadini.

Essa è dotata di compiti consultivi e propositivi nei seguenti ambiti:

- a) promuovere attività capaci di sviluppare e favorire la partecipazione dei cittadini alle attività culturali e di promozione di interventi a favore dei giovani;
- b) creare strumenti ed opportunità per i giovani sui temi della partecipazione e socializzazione, protagonismo e responsabilità, cittadinanza attiva, cultura della legalità, creatività e impegno sociale;
- c) collaborare con gli organismi scolastici per proporre attività parascolastiche ed extra scolastiche;
- d) promuovere le attività culturali e dibattiti, conferenze, mostre, spettacoli o altre iniziative volte a stimolare l'interesse dei cittadini e l'elaborazione critica della cultura;
- e) promuovere indagini, studi e ricerche inerenti gli aspetti storici del territorio comunale e le attuali problematiche della comunità locale, nonché l'analisi e la definizione dei bisogni e delle criticità del mondo giovanile;

f) concorrere alla definizione dei programmi culturali declinando, attraverso proprie proposte le azioni, gli obiettivi e gli indirizzi dell'Amministrazione;

In particolare sono settori d'attività della consulta:

- tutte le forme espressive, in particolare il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l'espressione corporea, la scrittura, le arti visive, i beni culturali, la pittura, la scultura e la fotografia;
- le attività ludiche;
- gli scambi internazionali come possibilità di confronto fra culture ed esperienze diverse;
- iniziative tese a favorire la civile convivenza fra etnie diverse;
- tutte le attività che concorrono alla crescita civile, culturale e turistica;
- promozione di progetti finalizzati alla risoluzione di problematiche di varia natura che si possono manifestare nell'ambito delle competenze della Consulta.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE - ADESIONE E DURATA

La Consulta è costituita da:

- 1 membro designato in rappresentanza di ciascuna delle associazioni culturali, di promozione sociale e di volontariato con sede nel territorio comunale od operanti sul territorio medesimo, purché regolarmente costituite con apposito atto;
- Il Sindaco o suo delegato;

La nomina dei componenti della Consulta avviene con atto della Giunta Comunale ed essi restano in carica per la durata dell'intero mandato amministrativo. Qualora vengano nominati nel corso del quinquennio amministrativo, avranno comunque scadenza naturale al termine del mandato dell'Amministrazione che li ha nominati.

Le associazioni che intendono aderire alla Consulta devono presentare domanda scritta all'Assessorato alla Cultura indicando in essa il proprio rappresentante.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto:

- l'Assessore alla Cultura e l'Assessore alle Politiche giovanili;
- il Presidente della Commissione Consiliare "Commissione Servizi Sociali, Sanità, Interventi a sostegno del reddito, Politiche per l'integrazione, Politiche giovanili, Scuola e Cultura" ;

La Consulta ha facoltà di dotarsi di organismi interni quali commissioni, tavoli di lavoro, con lo scopo di approfondire ed analizzare specifiche tematiche per le quali

non risulti indispensabile la convocazione della Consulta, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, allargandone la partecipazione anche a soggetti esterni non rappresentati in Consulta ma che rispettano i principi di adesione enunciati nella premessa.

Questi organismi interni fanno riferimento alla Presidenza della Consulta per i compiti che le sono assegnati. Un Coordinatore, scelto dagli stessi partecipanti, coadiuverà i lavori di ogni organismo costituito e collaborerà con il Presidente della Consulta.

In relazione a quanto sopra è obbligo della Consulta l'istituzione del "Tavolo delle Politiche giovanili", con l'obiettivo principale di dare avvio alla fase di studio ed analisi dei bisogni e delle criticità del mondo giovanile del territorio comunale perseguendo le finalità come descritte dall'art. 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Consulta, ne presiede le riunioni, ed è eletto dalla stessa Consulta tra i rappresentanti delle Associazioni.

L'elezione avviene a scrutinio segreto, ed in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi del numero complessivo dei componenti della Consulta e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle successive convocazioni per l'elezione del Presidente è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente garantisce il rispetto delle norme regolamentari e costituisce il raccordo tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 - CONVOCAZIONE

La Consulta si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente, che forma anche l'ordine del giorno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La Consulta può essere convocata anche su iniziativa del Sindaco o suo delegato.

La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati a tutti i componenti, per iscritto mediante lettera o posta elettronica, che deve pervenire almeno cinque giorni, o, in caso di urgenza, ventiquattro ore prima della seduta.

Le sedute sono pubbliche e si svolgono in sale messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ad eccezione delle convocazioni per l'elezione del Presidente di cui all'art.4 precedente.

L'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo non più di trenta giorni dalla prima convocazione, è valida con la presenza di non meno di un terzo dei componenti.

Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

ARTICOLO 7 - VOTAZIONI

La Consulta adotta le proprie decisioni con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti .

Nei casi in cui si debbano assumere decisioni in ordine ai componenti della Consulta e comunque in ogni caso in cui questioni di riservatezza lo richiedano, ogni componente può chiedere al Presidente che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 8 - SEGRETERIA

Il Segretario individuato tra i membri della Consulta o messo a disposizione dell'Amministrazione ha il compito di redigere un verbale riassuntivo delle discussioni tenute nelle sedute e delle relative decisioni .

ARTICOLO 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

La Consulta non dispone di un bilancio proprio; per le spese di segreteria si avvale dell'organizzazione del Comune.

Tutte le cariche sono a carattere volontario e, pertanto, non comportano alcun emolumento o compenso per l'opera svolta.

ARTICOLO 10 -NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano le leggi e i principi generali dell'ordinamento giuridico.